

Dichiarazioni di cui alla decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e dell'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE NORMATIVA TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO UNITO SUI SERVIZI FINANZIARI

1. L'Unione e il Regno Unito convengono di istituire una cooperazione normativa strutturata sui servizi finanziari al fine d'instaurare una relazione stabile e duratura tra giurisdizioni autonome. Fondato sull'impegno comune a preservare la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la tutela degli investitori e dei consumatori, il regime così istituito permetterà:
 - lo scambio bilaterale di opinioni e analisi sulle iniziative normative e su altre questioni di interesse;
 - la trasparenza e un dialogo adeguato nell'iter di adozione, sospensione e revoca delle decisioni sull'equivalenza; e
 - il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento, anche negli opportuni consessi internazionali.
2. Entro marzo 2021 le parti concorderanno un protocollo d'intesa che inquadri la cooperazione. Le parti discuteranno, tra l'altro, le modalità con cui avanzare entrambe nella determinazione dell'equivalenza tra l'Unione e il Regno Unito facendo salvo il processo decisionale unilaterale e autonomo di ciascuna.

DICHIARAZIONE POLITICA COMUNE SULLA LOTTA AI REGIMI FISCALI DANNOSI

L'Unione europea ⁽¹⁾ e il Regno Unito (i "partecipanti") approvano la seguente dichiarazione politica comune sulla lotta ai regimi fiscali dannosi.

In sintonia coi principi mondiali della concorrenza fiscale leale, i partecipanti s'impegnano a contrastare i regimi fiscali dannosi, in particolare quelli in grado di favorire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, in conformità dell'azione 5 del piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS). In tale contesto i partecipanti s'impegnano ad applicare i principi a base della lotta ai regimi fiscali dannosi conformemente alla presente dichiarazione politica comune.

Tra i regimi fiscali dannosi si annoverano i regimi di tassazione delle imprese che hanno o possono avere una sensibile incidenza sull'ubicazione di attività imprenditoriali, compresa l'ubicazione di gruppi di imprese, nel territorio dei partecipanti. I regimi fiscali comprendono sia disposizioni legislative o regolamentari che prassi amministrative.

Dovrebbe essere considerato potenzialmente dannoso il regime fiscale che soddisfa il criterio per l'accesso - ovvero determina un livello d'imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l'imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati sul territorio dei partecipanti. Questo livello d'imposizione può funzionare in base all'aliquota fiscale nominale, alla base imponibile o ad altri elementi pertinenti.

In tale contesto e tenendo conto dell'approccio definito a livello mondiale, per valutare se un dato regime di tassazione delle imprese sia dannoso si dovrebbe tener conto della presenza di uno o più dei seguenti fattori chiave:

- a) se le agevolazioni sono completamente isolate dall'economia nazionale e pertanto non incidono sulla base imponibile nazionale, o sono riservate esclusivamente ai non residenti;
- b) se il regime accorda le agevolazioni anche in assenza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all'interno del territorio del partecipante che offre queste agevolazioni fiscali;
- c) se le norme di determinazione dei profitti derivanti dalle attività interne svolte da un gruppo multinazionale si discostano dai principi generalmente riconosciuti a livello internazionale, in particolare le norme concordate in sede OCSE;
- d) se il regime fiscale manca di trasparenza, anche sotto forma di un allentamento non trasparente delle disposizioni normative a livello amministrativo o di un'assenza di fatto di scambio d'informazioni in relazione al regime.

⁽¹⁾ Ai fini degli impegni di cui alla presente dichiarazione, per quanto riguarda l'Unione europea i riferimenti ai partecipanti si intendono fatti, secondo il caso, all'Unione europea, ai suoi Stati membri ovvero all'Unione europea e ai suoi Stati membri.

I partecipanti dovrebbero incoraggiare, nel quadro del rispettivo ordinamento costituzionale, l'applicazione di detti principi nei territori per i quali hanno responsabilità particolari o prerogative fiscali.

I partecipanti dovrebbero tenere un dialogo annuale per discutere le questioni relative all'applicazione di tali principi.

DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL REGNO UNITO SULLE POLITICHE MONETARIE E SUL CONTROLLO DELLE SOVVENZIONI

Le parti confermano di concordare sul fatto che le attività svolte da una banca centrale nella condotta di politiche monetarie non ricadono nell'ambito di applicazione della parte seconda, rubrica prima [Commercio], titolo XI [Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile], capo terzo [Controllo delle sovvenzioni], dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE POLITICHE DI CONTROLLO DELLE SOVVENZIONI

L'Unione europea e il Regno Unito (i "partecipanti") approvano la seguente dichiarazione politica comune sulle politiche di controllo delle sovvenzioni.

Gli orientamenti delineati nella presente dichiarazione comune rappresentano la linea condivisa dai partecipanti circa le adeguate politiche di sovvenzionamento nei settori indicati di seguito.

Seppur gli orientamenti non li vincolino, i partecipanti sono invitati a tenerne conto nei rispettivi sistemi di controllo delle sovvenzioni.

I partecipanti possono convenire di aggiornare gli orientamenti.

Sovvenzioni per lo sviluppo delle zone svantaggiate

1. Possono essere concesse sovvenzioni per lo sviluppo di zone o regioni svantaggiate o in stato di arretratezza. L'importo della sovvenzione può essere determinato tenendo conto di quanto segue:
 - situazione socioeconomica della zona svantaggiata;
 - dimensione del beneficiario; e
 - entità del progetto d'investimento.
2. Il beneficiario dovrebbe contribuire in misura rilevante ai costi di investimento. La sovvenzione non dovrebbe avere come scopo o effetto principale quello di incentivare il beneficiario a trasferire la stessa attività o un'attività analoga dal territorio di una parte al territorio dell'altra parte.

Trasporti

1. Possono essere concesse sovvenzioni agli aeroporti per investimenti infrastrutturali e costi di esercizio tenendo conto della dimensione dell'aeroporto in termini di volume annuo di passeggeri. Per ricevere sovvenzioni a finanziamento dei costi di esercizio, l'aeroporto che non è un piccolo aeroporto regionale dovrebbe dimostrare di essere in grado di garantire in futuro la sostenibilità economica entro un periodo di tempo che consenta la graduale estinzione della sovvenzione.
2. Possono essere concesse sovvenzioni a progetti di infrastrutture stradali purché non siano selettive a vantaggio di un singolo operatore o settore economico, bensì rechino benefici alla società nel complesso. La concessione della sovvenzione dovrebbe essere subordinata alla garanzia del libero accesso all'infrastruttura per tutti gli utenti indiscriminatamente ⁽²⁾.
3. Possono essere concesse sovvenzioni ai porti per il dragaggio o per progetti infrastrutturali, purché limitate all'importo minimo necessario per avviare il progetto.

⁽²⁾ In quest'ambito si verifica discriminazione se situazioni analoghe sono trattate in modo diverso senza che la differenziazione sia giustificata da considerazioni oggettive.

Ricerca e sviluppo

Possono essere concesse sovvenzioni per attività di ricerca e sviluppo ^(?). Sono comprese le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, in particolare lo sviluppo di tecnologie nuove e di avanzata innovazione che stimolino la crescita della produttività e la competitività, purché siano necessarie e proporzionate e non abbiano come scopo o effetto principale il trasferimento o la chiusura di tali attività nel territorio dell'altra parte. Possono essere concesse sovvenzioni anche per altre iniziative, ad esempio per nuovi processi produttivi, infrastrutture pertinenti, poli di innovazione e poli digitali. L'importo della sovvenzione dovrebbe rispecchiare, tra l'altro, il rischio e l'entità dell'innovazione tecnologica insiti nel progetto, la prossimità del progetto al mercato e il contributo del progetto alla generazione di sapere.

DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE E DEL REGNO UNITO SULL'ALLEGATO ENER-4

Le parti convengono sul fatto che l'obiettivo di massimizzare i benefici degli scambi di cui all'allegato ENER-4 implica che, entro i limiti stabiliti in tale allegato, gli accordi commerciali:

- siano quanto più efficienti possibile; e
- facciano sì, in circostanze normali, che i flussi tra gli interconnettori elettrici siano coerenti con i prezzi sui mercati del giorno prima (MGP) delle parti.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO EXC.1 [ECCEZIONI GENERALI] E SULL'ARTICOLO EXC.4 [ECCEZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA]

Le parti confermano di concordare che:

1. l'articolo EXC.1 [Eccezioni generali] e l'articolo EXC.4 [Eccezioni relative alla sicurezza] non si escludono a vicenda. Non è in particolare escluso che un interesse di sicurezza di una parte si configuri contemporaneamente come "interesse essenziale di sicurezza" ai fini dell'articolo EXC.4 [Eccezioni relative alla sicurezza] e come materia di "sicurezza pubblica" o di "ordine pubblico" ai fini dell'articolo EXC.1 [Eccezioni generali];
2. l'articolo EXC.1 [Eccezioni generali] e l'articolo EXC.4 [Eccezioni relative alla sicurezza], in particolare i termini "interessi essenziali di sicurezza", "sicurezza pubblica", "morale pubblica" e "ordine pubblico", devono essere interpretati secondo le regole di interpretazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito previste all'articolo COMPROV.13 [Interpretazione] e all'articolo OTH.[4bis] [Giurisprudenza dell'OMC].

DICHIARAZIONE POLITICA COMUNE SUGLI AUTOTRASPORTATORI

Sebbene l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito non contempli il regime dei visti o di frontiera per gli autotrasportatori che operano nel territorio dell'altra parte, le parti rilevano che una gestione corretta ed efficiente del regime dei visti e di frontiera per gli autotrasportatori è importante ai fini della circolazione delle merci, in particolare attraverso la frontiera che separa il Regno Unito dall'Unione.

Fatti salvi i diritti di ciascuna parte di disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel proprio territorio, le parti convengono a tal fine di agevolare opportunamente, nella rispettiva normativa, l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei conducenti che svolgono le attività autorizzate a norma della parte seconda [Scambi, trasporti e pesca], rubrica terza [Trasporto su strada], titolo I [Trasporto di merci su strada], di detto accordo.

DICHIARAZIONE POLITICA COMUNE SULL'ASILO E I RIMPATRI

Sebbene l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito non preveda disposizioni su asilo, rimpatri, ricongiungimento familiare dei minori non accompagnati o migrazione irregolare, le parti rilevano l'importanza di una corretta gestione dei flussi migratori e riconoscono le particolari circostanze derivanti dalla giustapposizione dei regimi di controllo, dai servizi operati con traghetto roll-on roll-off, dal collegamento fisso sotto la Manica e dalla zona di libero spostamento.

^(?) Ricerca e sviluppo quali definiti nel Manuale di Frascati dell'OCSE.

A tal fine le parti prendono atto dell'intenzione del Regno Unito di avviare discussioni bilaterali con gli Stati membri più interessati per ricercare intese pratiche adeguate in tema di asilo, ricongiungimento familiare dei minori non accompagnati o migrazione irregolare, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte.

DICHIARAZIONE POLITICA COMUNE SULLA PARTE TERZA [COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE IN MATERIA PENALE], TITOLO III [PNR]

Le parti riconoscono che l'uso efficace dei dati del codice di prenotazione (PNR) per modi di trasporto diversi dai vettori aerei, quali vettori marittimi, ferroviari e stradali, è un ausilio valido sotto il profilo operativo ai fini della prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento del terrorismo e dei reati gravi e dichiarano l'intenzione di rivedere e, se necessario, ampliare l'accordo raggiunto con la parte terza, titolo III, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito qualora l'Unione introducesse al suo interno un quadro giuridico per il trasferimento e l'elaborazione dei dati PNR per altri modi di trasporto.

L'accordo non preclude agli Stati membri e al Regno Unito la possibilità di concludere e applicare accordi bilaterali relativi a un sistema di raccolta ed elaborazione dei dati PNR presso fornitori di servizi di trasporto diversi da quelli indicati nell'accordo, a condizione che lo Stato membro operi nel rispetto del diritto dell'Unione.

DICHIARAZIONE POLITICA COMUNE SULLA PARTE TERZA [COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE IN MATERIA PENALE], TITOLO VII [CONSEGNA]

L'articolo LAW.SURR.77 [Principio di proporzionalità] della parte terza [Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale], titolo VII [Consegna], stabilisce che la cooperazione in materia di consegna deve essere necessaria e proporzionata tenuto conto dei diritti della persona ricercata e degli interessi della vittima, e considerate la gravità del fatto, la pena che sarebbe probabilmente inflitta e la possibilità che uno Stato adotti misure meno coercitive della consegna del ricercato, in particolare al fine di evitare periodi inutilmente lunghi di custodia cautelare.

Il principio di proporzionalità è pregnante per tutto l'iter che sfocia nella decisione di consegna previsto al titolo VII [Consegna]. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione, qualora nutra preoccupazioni in merito al principio di proporzionalità, chiede le informazioni supplementari necessarie per consentire all'autorità giudiziaria emittente di esprimere il proprio punto di vista sull'applicazione del principio di proporzionalità.

Le parti rilevano che gli articoli LAW.SURR.77 [Principio di proporzionalità] e LAW.SURR.93 [Decisione sulla consegna] consentono alle competenti autorità giudiziarie degli Stati di prendere in considerazione la proporzionalità e la possibile durata della custodia cautelare nell'attuazione del titolo VII [Consegna] e osservano che questo è conforme alla rispettiva normativa nazionale.

DICHIARAZIONE POLITICA COMUNE SULLA PARTE TERZA [COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE IN MATERIA PENALE], TITOLO IX [SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI DEI CASELLARI GIUDIZIALI]

Le parti riconoscono che per i datori di lavoro è importante disporre di informazioni sull'esistenza di condanne penali e su eventuali pertinenti interdizioni derivanti da tali condanne in relazione alle persone che assumono per attività professionali o di volontariato organizzate che comportano contatti diretti e regolari con adulti vulnerabili. Le parti dichiarano l'intenzione di riesaminare e, se necessario, ampliare la parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], titolo IX [Scambio di informazioni del casellario giudiziale], qualora l'Unione modificasse il proprio quadro giuridico al riguardo.

DICHIARAZIONE COMUNE UE-REGNO UNITO SULLO SCAMBIO E LA PROTEZIONE DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE

Le parti riconoscono l'importanza di concludere quanto prima accordi che consentano lo scambio di informazioni classificate tra l'Unione europea e il Regno Unito. A tal fine le parti si adopereranno per concludere, non appena ragionevolmente fattibile, i negoziati sulle modalità di attuazione dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni, affinché questo possa applicarsi come previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo. Nel frattempo le parti possono scambiarsi informazioni classificate in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DELL'UNIONE E SULL'ACCESSO AI SERVIZI DEI PROGRAMMI

Le parti ravvisano un reciproco vantaggio nella cooperazione in settori di interesse comune, quali la scienza, la ricerca e innovazione, la ricerca nucleare e lo spazio. Per incoraggiare la cooperazione futura in questi settori è intenzione delle parti gettare una base formale per la cooperazione futura sotto forma di partecipazione del Regno Unito ai corrispondenti programmi dell'Unione a condizioni eque e adeguate e, se del caso, sotto forma di accesso a determinati servizi forniti nell'ambito dei programmi dell'Unione.

Le parti riconoscono che non è stato possibile perfezionare il testo del protocollo I "Programmi e attività cui partecipa il Regno Unito", che istituisce un'associazione del Regno Unito ai fini della partecipazione a determinati programmi e attività dell'Unione, e del protocollo II "sull'accesso del Regno Unito ai servizi istituiti nell'ambito di determinati programmi e attività dell'Unione" nel corso dei negoziati dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, perché alla data della firma dell'accordo stesso non erano ancora stati adottati il quadro finanziario pluriennale e i collegati atti giuridici dell'Unione.

Le parti dichiarano che i progetti di protocolli riportati qui di seguito sono stati concordati in via di principio e saranno sottoposti al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione per discussione e adozione. Poiché sono possibili modifiche degli atti giuridici che disciplinano i programmi e le attività dell'Unione, il Regno Unito e l'Unione europea si riservano il diritto di riesaminare la partecipazione ai programmi, alle attività e ai servizi elencati nei protocolli [I e II] prima dell'adozione. Potrà inoltre risultare necessario modificare i progetti di protocolli per assicurarne la conformità con gli atti adottati.

È ferma intenzione delle parti far sì che il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione adotti quanto prima i protocolli per consentirne un'attuazione il più possibile sollecita, puntando in particolare a permettere alle entità del Regno Unito di partecipare ai programmi e alle attività selezionati sin dall'inizio; sarà a tal fine necessario adoperarsi, per quanto possibile e in conformità della normativa dell'Unione, per predisporre le disposizioni e gli accordi necessari.

Le parti rammentano il loro impegno a favore del programma PEACE +, il quale sarà materia di un distinto accordo di finanziamento.

PROGETTO DI PROTOCOLLO I

Programmi e attività cui partecipa il Regno Unito

Articolo 1: Ambito della partecipazione del Regno Unito

1. Il Regno Unito partecipa e contribuisce [a decorrere dal 1° gennaio 2021] ai programmi e alle attività dell'Unione, o a parti di essi, istituiti dai seguenti atti di base:
 - a) regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE⁽⁴⁾, limitatamente alle norme applicabili alla componente di cui all'articolo 3, lettera c), del medesimo regolamento; [Copernicus]
 - b) regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione – e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione⁽⁵⁾, limitatamente alle norme applicabili alle componenti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e a bis), dello stesso regolamento;
 - c) decisione XXX del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione⁽⁶⁾;

⁽⁴⁾ [inserire il riferimento alla GU]

⁽⁵⁾ [inserire il riferimento alla GU]

⁽⁶⁾ [inserire il riferimento alla GU]

- d) regolamento XXX del Consiglio che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (2021-2025) che integra Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione ⁽⁷⁾ ("programma dell'Euratom");
- e) decisione 2007/198/Euratom del Consiglio che istituisce l'Impresa comune europea per ITER ("F4E") e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi ("decisione F4E del Consiglio") ⁽⁸⁾.

Articolo 2: Durata della partecipazione del Regno Unito

1. Il Regno Unito partecipa ai programmi e alle attività dell'Unione di cui all'articolo 1 [Ambito della partecipazione del Regno Unito], o a parti di essi, a decorrere dal [1° gennaio 2021] per la durata del programma o dell'attività o, se inferiore, per il periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027.
2. Il Regno Unito o le entità del Regno Unito sono ammissibili alle condizioni stabilite all'articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma], per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione dell'Unione, che danno esecuzione agli impegni di bilancio dei programmi e delle attività o di loro parti, di cui all'articolo 1 [Ambito della partecipazione del Regno Unito] entro i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il presente protocollo è prorogato e si applica per il periodo 2026-2027, con le stesse modalità e alle stesse condizioni, al programma successore del programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ("programma dell'Euratom"), salvo se, entro tre mesi dalla pubblicazione del programma successore nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'una o l'altra parte notifica la decisione di non estendere il presente protocollo al programma successore. In presenza di tale notifica, dal 1° gennaio 2026 il presente protocollo non si applica al programma successore del programma dell'Euratom. Questo non preclude la partecipazione del Regno Unito ad altri programmi e attività dell'Unione o a parti di essi.

Articolo 3: Modalità e condizioni specifiche per la partecipazione al programma spaziale

1. Fatto salvo l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, in particolare l'articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma], il Regno Unito partecipa alla componente Copernicus del programma spaziale e fruisce dei servizi e dei prodotti di Copernicus alla stregua degli altri paesi partecipanti ⁽⁹⁾.
2. Il Regno Unito ha pieno accesso al servizio di gestione delle emergenze di Copernicus. Le modalità di attivazione e d'uso sono materia di un accordo specifico.

Il rispettivo accordo prevede le modalità di accesso ai servizi in questione, anche riguardo al funzionamento specifico degli articoli UNPRO.3.1, paragrafo 4, UNPRO.3.2, paragrafo 4, e UNPRO.3.3, paragrafo 5.

3. Il Regno Unito ha accesso da utente autorizzato alle componenti del servizio di sicurezza di Copernicus nella misura in cui è concordata una cooperazione tra le parti nelle pertinenti politiche. Le modalità di attivazione e d'uso sono materia di accordi specifici.

I rispettivi accordi prevedono le modalità di accesso ai servizi in questione, anche riguardo al funzionamento specifico degli articoli UNPRO.3.1, paragrafo 4, UNPRO.3.2, paragrafo 4, e UNPRO.3.3, paragrafo 5.

4. Ai fini del paragrafo 3 i negoziati tra il Regno Unito o le entità del Regno Unito e il pertinente organo dell'Unione iniziano quanto prima dopo che il presente protocollo ha sancito la partecipazione del Regno Unito a Copernicus, in conformità delle disposizioni che disciplinano l'accesso a detti servizi.

⁽⁷⁾ [inserire il riferimento alla GU]

⁽⁸⁾ [inserire il riferimento alla GU] (quale modificata)

⁽⁹⁾ Riferimenti ai "paesi partecipanti" da adattare alla terminologia degli atti di base, una volta adottati.

Se detto accordo subisce un sensibile ritardo o si rivela impossibile, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione esamina il modo in cui, nella situazione, sia possibile adeguare la partecipazione del Regno Unito a Copernicus e il relativo finanziamento.

5. La partecipazione dei rappresentanti del Regno Unito alle riunioni del consiglio di accreditamento di sicurezza è disciplinata dalle norme e procedure applicabili alla partecipazione a tale consiglio in considerazione dello status di paese terzo del Regno Unito.

Articolo 4: Modalità e condizioni specifiche per la partecipazione al programma Orizzonte Europa

1. Fatto salvo l'articolo 6, il Regno Unito partecipa da paese associato a tutte le parti del programma Orizzonte Europa di cui all'articolo 4 del regolamento XXX attuate attraverso il programma specifico istituito dalla decisione XXX relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione – e mediante un contributo finanziario all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia istituito dal regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008.
2. Fatto salvo l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, in particolare l'articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma], le entità del Regno Unito possono partecipare alle azioni dirette del Centro comune di ricerca (JRC) e alle azioni indirette a condizioni equivalenti a quelle applicabili alle entità dell'Unione.
3. Quando l'Unione adotta misure in attuazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e le entità del Regno Unito possono partecipare alle strutture giuridiche create a norma di tali disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione relativi all'istituzione delle stesse strutture giuridiche.
4. Il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia ⁽¹⁰⁾, quale modificato, e la decisione XXX relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa ⁽¹¹⁾, quale modificata, si applicano alla partecipazione delle entità del Regno Unito alle comunità della conoscenza e dell'innovazione in conformità dell'articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma].
5. Quando entità del Regno Unito partecipano ad azioni dirette del Centro comune di ricerca, rappresentanti del Regno Unito hanno diritto di partecipare, da osservatori senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca. Fatta salva detta condizione, la partecipazione dei rappresentanti del Regno Unito è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri, compresi il diritto di parola e le procedure per il ricevimento di informazioni e documentazione relative ai punti che riguardano il Regno Unito.
6. Ai fini del calcolo del contributo operativo a norma dell'articolo UNPRO.2.1, paragrafo 5, gli stanziamenti di impegno iniziali che, nel bilancio dell'Unione adottato in via definitiva per l'esercizio interessato, sono destinati al finanziamento di Orizzonte Europa, comprese le spese di sostegno del programma, sono maggiorati degli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'[articolo XXX] del regolamento [XXX] del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno dell'economia dopo la pandemia di COVID-19 ⁽¹²⁾.
7. Nel comitato per lo spazio europeo della ricerca e dell'innovazione e relativi sottogruppi il Regno Unito gode dei diritti di rappresentanza e partecipazione applicabili ai paesi associati.

⁽¹⁰⁾ GU L 97 del 9.4.2008.

⁽¹¹⁾ [GU L ...]

⁽¹²⁾ [GU L ...; COM(2020) 441]

8. Il Regno Unito può partecipare a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca ("ERIC") in conformità degli atti giuridici che lo istituiscono e in considerazione della sua partecipazione a Orizzonte 2020, alle condizioni che si applicano a tale partecipazione immediatamente prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, e della sua partecipazione a Orizzonte Europa quale prevista dal presente protocollo.

Articolo 5: Modalità di applicazione del meccanismo di correzione automatica al programma Orizzonte Europa a norma dell'articolo UNPRO.2.2 [Programmi ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica]

1. Al programma Orizzonte Europa si applica l'articolo UNPRO.2.2 [Programmi ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica].
2. Si applicano le modalità seguenti:
- a) ai fini del calcolo della correzione automatica, per "sovvenzione competitiva" s'intende la sovvenzione concessa in esito a un invito a presentare proposte nel cui ambito è possibile identificare il beneficiario finale al momento del calcolo della rettifica automatica, ad eccezione del sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo 204 del regolamento finanziario ⁽¹³⁾ applicabile al bilancio generale dell'Unione;
 - b) in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con il coordinatore del consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell'impegno giuridico di cui all'articolo UNPRO.2.2 [Programmi ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica], paragrafo 1, sono il cumulo degli importi iniziali assegnati nell'impegno giuridico ai membri del consorzio che sono entità del Regno Unito;
 - c) tutti gli importi degli impegni giuridici sono stabiliti ricorrendo al sistema elettronico eCorda della Commissione europea;
 - d) per "costi estranei all'intervento" s'intendono i costi del programma operativo diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l'amministrazione specifica del programma e altre azioni ⁽¹⁴⁾;
 - e) sono considerati costi estranei all'intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale ⁽¹⁵⁾.
3. Il meccanismo si applica come segue:
- a) le rettifiche automatiche per l'anno n relative all'esecuzione degli stanziamenti di impegno per l'anno n sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all'anno n e all'anno n+1 nel sistema eCorda, di cui al paragrafo 2, lettera c), nell'anno n+2 previa applicazione degli eventuali adeguamenti del contributo del Regno Unito a Orizzonte Europa a norma dell'articolo UNPRO.2.1, paragrafo 8. L'importo considerato è l'importo delle sovvenzioni competitive per le quali sono disponibili dati;
 - b) l'importo della correzione automatica è calcolato a partire dalla differenza tra:
 - i) l'importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite a entità del Regno Unito a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell'anno n e
 - ii) l'importo del contributo adeguato del Regno Unito per l'anno n moltiplicato per il rapporto tra:
 - (A) l'importo delle sovvenzioni competitive effettuate su stanziamenti di impegno dell'anno n per il programma interessato e
 - (B) il totale di tutti gli impegni giuridici contratti sugli stanziamenti di impegno dell'anno n, comprese le spese di sostegno.

⁽¹³⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Possono annoverarsi fra le "altre azioni" premi, strumenti finanziari, erogazione di servizi tecnico-scientifici da parte del JRC, abbonamenti (OCSE, Eureka, IPEEC, AIE, ecc.), accordi di delega, perizie (valutazioni, monitoraggio dei progetti).

⁽¹⁵⁾ Le organizzazioni internazionali sono considerate costi estranei all'intervento soltanto se sono il beneficiario finale, e non quando sono il coordinatore del progetto (che distribuisce il fondo ad altri coordinatori).

Se l'adeguamento è effettuato in situazioni da cui le entità del Regno Unito sono escluse, in applicazione dell'articolo UNPRO.2.1, paragrafo 8, il calcolo non include gli importi delle corrispondenti sovvenzioni competitive.

Articolo 6: Esclusione dal fondo del Consiglio europeo per l'innovazione

1. Il Regno Unito e le entità del Regno Unito non partecipano al fondo del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) istituito nell'ambito di Orizzonte Europa. Il fondo del CEI è lo strumento finanziario che, nell'ambito dell'Acceleratore del CEI di Orizzonte Europa, mette a disposizione investimenti sotto forma di capitale o altra forma rimborsabile ⁽¹⁶⁾.
2. A partire dal 2021 e fino al 2027, al contributo del Regno Unito a Orizzonte Europa è applicato ogni anno un adeguamento pari all'importo ottenuto moltiplicando gli importi stimati da assegnare ai beneficiari del fondo del CEI istituito nell'ambito del programma, escluso l'importo derivante da rimborsi e rientri, per il criterio di ripartizione definito all'articolo UNPRO.2.1, paragrafo 6.
3. Dopo ogni anno n in cui è stato applicato un adeguamento a norma del paragrafo 2, il contributo del Regno Unito è adeguato negli anni successivi, al rialzo o al ribasso, moltiplicando la differenza tra l'importo stimato assegnato ai beneficiari del fondo del CEI di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e l'importo assegnato ai beneficiari del fondo dei CEI nell'anno n, per il criterio di ripartizione definito all'articolo UNPRO.2.1, paragrafo 6.

Articolo 7: Modalità e condizioni specifiche per la partecipazione al programma dell'Euratom

1. Il Regno Unito partecipa da paese associato a tutte le parti del programma dell'Euratom.
2. Fatto salvo l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, in particolare l'articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma], le entità del Regno Unito possono partecipare a tutti gli aspetti del programma dell'Euratom a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici dell'Euratom.
3. Le entità del Regno Unito possono partecipare alle azioni dirette del JRC in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 8: Modalità e condizioni specifiche per la partecipazione alle attività dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, all'accordo ITER e all'accordo sull'approccio allargato

1. Il Regno Unito partecipa da membro all'Impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (F4E) in conformità della decisione F4E del Consiglio e del relativo statuto ad essa allegato ("statuto dell'F4E"), quali modificati da ultimo o quali saranno modificati in futuro, contribuendo alla futura cooperazione scientifica e tecnologica nel settore della fusione nucleare controllata attraverso la sua associazione al programma dell'Euratom.
2. Fatto salvo l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, in particolare l'articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma], le entità del Regno Unito possono partecipare a tutte le attività dell'F4E alle stesse condizioni applicabili ai soggetti giuridici dell'Euratom.
3. Rappresentanti del Regno Unito partecipano alle riunioni dell'F4E in conformità dello statuto dell'F4E.

⁽¹⁶⁾ Nella versione definitiva del protocollo la definizione sarà sostituita dalla definizione riportata nel pertinente atto legislativo, che sarà richiamato in una nuova in calce (l'ultima definizione del fondo del CEI in Orizzonte 2020 è la decisione C (2020) 4001 della Commissione che modifica la decisione C (2019) 5323). Potrebbe rivelarsi necessario rivedere la definizione se al perfezionamento del protocollo non sarà disponibile nessuna definizione nel contesto di Orizzonte Europa.

4. A norma dell'articolo 7 della decisione F4E del Consiglio, il Regno Unito applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee all'Impresa comune e ai relativi direttore e membri del personale per le attività che svolgono a norma della decisione F4E del Consiglio. A norma dell'articolo 8 della decisione F4E del Consiglio, il Regno Unito accorda all'Impresa comune F4E tutti i vantaggi di cui all'allegato III del trattato Euratom nell'ambito delle sue attività statutarie.
5. Le parti convengono quanto segue:
 - a) al territorio del Regno Unito si applica l'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER (accordo ITER) e, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il presente protocollo è considerato un accordo pertinente ai fini dell'articolo 21 dell'accordo ITER;
 - b) al territorio del Regno Unito si applica l'accordo sui privilegi e sulle immunità dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER (accordo su privilegi e immunità) e, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il presente protocollo è considerato un accordo pertinente ai fini dell'articolo 24 dell'accordo su privilegi e immunità; e
 - c) al territorio del Regno Unito si applica l'accordo tra l'Euratom e il governo del Giappone per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato nel settore della ricerca sull'energia da fusione (accordo sull'approccio allargato), in particolare i privilegi e le immunità di cui agli articoli 13 e 14.5, e, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il presente protocollo è considerato un accordo pertinente ai fini dell'articolo 26 dell'accordo sull'approccio allargato.
6. L'Euratom informa il Regno Unito in caso di prevista modifica dell'accordo ITER, dell'accordo su privilegi e immunità o dell'accordo sull'approccio allargato. Il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione discute di qualsiasi modifica che incida sui diritti o sugli obblighi del Regno Unito al fine di adeguarne la partecipazione alla nuova situazione. La modifica che incide sui diritti e sugli obblighi del Regno Unito richiede l'accordo ufficiale del Regno Unito prima di entrare in vigore nei suoi confronti.
7. L'Euratom e il Regno Unito possono convenire con un accordo specifico che i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono essere ammessi a partecipare alle attività del Regno Unito connesse alle attività svolte dall'F4E.

Articolo 9: Reciprocità

Ai fini del presente articolo per "entità dell'Unione" s'intende qualsiasi tipo di soggetto, sia esso una persona fisica, una persona giuridica o un soggetto di altro tipo, che risiede o è stabilito nell'Unione.

Le entità dell'Unione ammissibili possono partecipare ai programmi del Regno Unito equivalenti a quelli di cui all'articolo 1 [Ambito della partecipazione del Regno Unito], lettere b), c) e d), in conformità del diritto e delle regolamentazioni del Regno Unito.

Articolo 10: Proprietà intellettuale

Riguardo ai programmi e alle attività elencati nell'articolo 1 [Ambito della partecipazione del Regno Unito] e fatto salvo l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, in particolare l'articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma], le entità del Regno Unito che partecipano ai programmi contemplati dal presente protocollo hanno, in materia di proprietà, valorizzazione e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, diritti e obblighi equivalenti a quelli che competono alle entità stabilite nell'Unione che partecipano agli stessi programmi e attività. La presente disposizione non si applica ai risultati scaturiti da progetti iniziati prima della data di applicazione del presente accordo.

PROGETTO DI PROTOCOLLO II

sull'accesso del Regno Unito ai servizi istituiti nell'ambito di determinati programmi e attività dell'Unione cui esso non partecipa

Articolo 1 - Limiti dell'accesso

Il Regno Unito ha accesso ai seguenti servizi, con le modalità e alle condizioni stabilite nell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, negli atti di base e in qualsiasi altra norma relativa all'attuazione dei pertinenti programmi e attività dell'Unione:

- a) servizi di sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST) ai sensi dell'articolo 54 del regolamento XXX ⁽¹⁷⁾ [regolamento sullo spazio].

Nelle more dell'entrata in vigore degli atti di esecuzione volti a stabilire le condizioni applicabili ai paesi terzi per i tre servizi SST in pubblica disponibilità, al Regno Unito e ai proprietari e agli operatori di veicoli spaziali pubblici e privati che operano nel Regno Unito o a partire dal Regno Unito sono forniti i servizi SST previsti all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione n. 541/2014/UE in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della stessa decisione (o di altra normativa che la sostituisca, con o senza modifiche).

Articolo 2: Durata dell'accesso

Il Regno Unito ha accesso ai servizi di cui all'articolo 1 per la loro intera durata o, se inferiore, per tutto il periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Articolo 3: Modalità e condizioni specifiche per l'accesso ai servizi SST

Al Regno Unito è dato accesso ai servizi SST in pubblica disponibilità di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettere a), b) e c) ⁽¹⁸⁾, del regolamento sullo spazio a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento XXX, su richiesta e alle condizioni applicabili ai paesi terzi.

Al Regno Unito è dato accesso ai servizi SST di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera d), dell'atto di base alle condizioni applicabili ai paesi terzi, quando disponibili ⁽¹⁹⁾.

DICHIARAZIONE SULL'ADOZIONE DI DECISIONI DI ADEGUATEZZA NEI CONFRONTI DEL REGNO UNITO

Le parti prendono atto del fatto che la Commissione europea intende avviare sollecitamente l'iter di adozione, nei confronti del Regno Unito, di decisioni di adeguatezza a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati e della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, collaborando strettamente a tal fine con le altre istituzioni e gli altri organi chiamati a intervenire nella procedura decisionale.

⁽¹⁷⁾ Regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE [COM/2018/447 final] [GU L ...].

⁽¹⁸⁾ Subordinatamente alle condizioni definitive fissate nell'atto di base e purché entrambe le parti concordino le condizioni per la fornitura del servizio SST.

⁽¹⁹⁾ Subordinatamente alle condizioni definitive fissate nell'atto di base e purché entrambe le parti concordino le condizioni per la fornitura del servizio SST.